



COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI

Provincia di Teramo

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 69 del 27-12-2023

Oggetto: *Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche - ex art. 20, D.lgs. 19 agosto 2016, n.175 al 31.12.2022 e relazione di ricognizione annuale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica*

L'anno duemilaventitre, il giorno ventisette del mese di dicembre nella Casa Comunale e nella solita sala delle adunanze, alle ore 17:50, previa convocazione fatta con appositi avvisi, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria, in Prima convocazione ed in seduta pubblica. La pubblicità della seduta è assicurata tramite streaming.

La presidenza della seduta è assunta dall'Avv. RECCHIUTI GABRIELLA in qualità di PRESIDENTE, partecipa il SEGRETARIO GENERALE Dott.Ssa D'Egidio Raffaella.

Risultano presenti al punto in oggetto :

NUGNES MARIO	P	PAVONE ENIO	A
DI GIROLAMO SABATINO	A	VANNUCCI VALENTINA	P
GINOBLE TERESA	P	IEZZI TORIELLA	A
CIANCAIONE ROSARIA	A	ADDAZI VINCENZO	P
RECCHIUTI GABRIELLA	P	DI FELICE SIMONA	P
DI GIUSEPPE FRANCESCO	A	ACETO CHRISTIAN GABRIELE	P
CHIAROBELLI DARIO	P	BELLACHIOMA GIUSEPPE ERCOLE	A
DE NIGRIS PAOLO	P	MASTRILLI LORENA	P
PETRINI NICOLA	P		

Assegnati compreso il Sindaco n.[17]

In carica compreso il Sindaco n.[17]

Presenti n. [11]

Assenti n. [6]

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Poiché il numero degli intervenuti risulta legale, viene aperta la discussione sull'argomento.

In apertura di seduta presenti n. 11 Consiglieri.

Assenti n. 6 Consiglieri (Di Girolamo, Ciancaione, Di Giuseppe, Pavone, Iezzi e Bellachioma).

Si passa alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno avente per oggetto **“Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche - ex art. 20, d.lgs. 19 agosto 2016, n.175 al 31.12.2022 e Relazione di ricognizione annuale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica - approvazione-”**.

Relaziona la proposta di delibera l'Assessore Sottanelli.

Il Presidente verificato che non ci sono interventi, prima delle dichiarazioni di voto da la parola al Sindaco.

Il Sindaco ringrazia l'Assessore Sottanelli, ma soprattutto tutti gli uffici per il lavoro svolto in un periodo dell'anno di scadenze.

Entra in aula il Consigliere Di Girolamo (Presenti n. 12 Consiglieri).

Terminato l'intervento del Sindaco, il Presidente da la parola ai Consiglieri per le dichiarazioni di voto.

Interviene il Consigliere Petrini dichiarando la sua astensione alla votazione.

Segue l'intervento della Consigliera Ginoble dichiarando che *“La Delibera di approvazione del Regolamento del Consiglio Comunale è palesemente illegittima, come già ricordato nelle sedute consiliari passate. Per questo abbiamo proceduto a ricorrere al TAR che con ordinanza n. 136/2023 ha ritenuto che le questioni poste con il ricorso appaiono, con riferimento al terzo motivo di ricorso, meritevoli di favorevole apprezzamento e richiedono una sollecita definizione ai sensi dell'Art. 55, comma 10 del processo amministrativo. Per questo ha accolto la domanda cautelare e fissata l'udienza pubblica, per il 17 gennaio, come già ricordato, per vizio di derivazione il Consiglio Comunale odierno convocato in base al nuovo Regolamento ha elementi di illegittimità, così come i prossimi che andrete a convocare, per cui non voterò”*.

Esce dall'aula il Consigliere Ginoble (Presenti n. 11 Consiglieri).

Entra in aula il Consigliere Iezzi (Presenti n. 12 Consiglieri).

Successivamente per la dichiarazione di voto interviene il Consigliere Matriili la quale preannuncia il suo voto favorevole alla proposta di delibera.

Interviene per la dichiarazione di voto anche il Consigliere Di Felice.

La relazione dell'Assessore Sottanelli, gli interventi, le repliche e le dichiarazioni di voto sono integralmente trascritti nel resoconto di seduta allegato alla presente.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato il D.Lgs. n. 175/2016 (TUSP), e in particolare l'art. 20 il quale recita:

“1.le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;*
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*

- c) partecipazioni in societarie che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
- d) partecipazioni in societarie che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;*
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4";*

Atteso:

- che la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Lombardia, con parere n. 198/2018, ha affermato la necessità che ogni amministrazione provveda alla verifica delle azioni previste in sede di revisione straordinaria delle Società partecipate, rendendone formalmente conto agli utenti o alla collettività di riferimento mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale, nonché alla competente Sezione della Corte dei conti e al Ministero dell'economia e delle finanze;
- che questo Comune è tenuto ad effettuare l'analisi dell'assetto delle Società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, al 31 dicembre 2022;

Considerato che le disposizioni del Testo unico devono essere applicate tenendo conto dell'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, della tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché della razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Richiamato il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, giusta deliberazione di Consiglio comunale n. 23 del 30.04.2015, provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento periodico (annuale entro il 31 dicembre di ogni anno) ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P., ed i risultati dallo stesso ottenuti, così come dettagliati nella relazione sui risultati conseguiti di cui al citato art. 1, c. 612, della L. n. 190/2014, di cui alla deliberazione di C.C. n. 10 del 05.04.2016, esecutiva;

Considerato che l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

Considerato che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra siano adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e siano trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

Tenuto conto che ai fini di cui sopra devono essere alienate oppure oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non abbiano ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;
- 2) non siano riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;
- 3) tra quelle previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
 - e) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - f) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

Considerato, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Tenuto Conto che è fatta comunque salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Roseto degli Abruzzi e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

Considerato che le società *in house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co. 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, co. 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società;

Viste le linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Rilevato che per effetto dell'art. 24 del T.U.S.P., il Comune ha effettuato una revisione periodica di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute, giusta deliberazione di C.C. n. 95 del 30.12.2022, avente ad oggetto: "Revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20 D. Lgs. 19.08.2016, n. 175 e ss.mm.ii. – Ricognizione partecipazioni possedute al 31.12.2021";

Dato atto che con deliberazione di C.C. n. 43 del 22.10.2018, esecutiva, l'Ente ha acquistato quote consortili della Società di Committenza Asmel consortile s.c.a.r.l.

Tenuto conto che a norma dell'articolo 2 lettera del l) del D. Lgs. n. 175 del 19.08.2016, lettera così sostituita dall'art. 4, comma 1, lett. b), D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100, nelle "società" sono ricompresi gli organismi di cui ai titoli V e VI, capo I, del libro V del codice civile, anche aventi come oggetto sociale lo svolgimento di attività consortili, ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;

Tenuto conto che il suddetto piano è da confermarsi alla data del 31/12/2022;

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15, TUSP.

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 249 del 06/07/2023, esecutiva, avente ad oggetto: "Individuazione degli Enti e delle società partecipate costituenti il gruppo amministrazione pubblica ed il perimetro di consolidamento ai fini del bilancio consolidato per l'esercizio 2022";

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 26/09/2023, esecutiva, di approvazione del bilancio consolidato per l'esercizio 2022;

Visto l'esito della ricognizione effettuata come risultante dagli allegati A), A1),A2) e A3) alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale predisposti dal Dirigente del III settore;

Richiamati inoltre:

- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'art. 1 comma 1 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e smi;
- l'art. 42 del d.lgs. 267/2000 (TUEL);
- il d.lgs. 201/2022 di riordino dei servizi pubblici locali di rilevanza economica;

- il decreto n. 639 del 31/8/2023 recante Regolazione del settore dei servizi pubblici locali non a rete di rilevanza economica: adozione di atti di competenza in attuazione dell'art. 8 del d.lgs. n. 201 del 2022 (Ministero delle imprese e del made in Italy);

Tenuto conto che:

- l'art. 2 lett. c) d.lgs. 201/2022 definisce servizi di interesse economico generale di livello locale o, più semplicemente, servizi pubblici locali di rilevanza economica i servizi erogati, o potenzialmente erogabili, verso un corrispettivo economico nell'ambito di un mercato:
- -che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico;
- -oppure, che potrebbero essere erogati, ma a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza;
- -sono servizi previsti dalla legge, oppure trattasi di servizi che gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale;
- l'art. 2, lett. d), d.lgs. 201/2022, invece, definisce i servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica: questi sono servizi di interesse economico generale, di livello locale, suscettibili di essere organizzati tramite reti strutturali o collegamenti funzionali necessari tra le sedi di produzione o di svolgimento della prestazione del servizio; i servizi a rete sono regolati da un'Autorità indipendente;

Dato atto che:

- l'art. 30 d.lgs. 201/2022 prevede che i comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, debbano effettuare una ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori;
- la ricognizione è contenuta in un'apposita relazione, da aggiornare ogni anno;

Dato atto

- che con nota protocollo n 0053124 del 11-12-2023 il Segretario Generale ha richiesto ai dirigenti di compilare, ciascuno per quanto di competenza, la bozza di relazione sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica del Comune di Roseto Degli Abruzzi, per le parti relative ai servizi in gestione riconducibili al proprio Settore, rinviando la stessa, entro e non oltre lunedì 18 corrente mese.
- Che con nota protocollo 54246 del 18.12.2023 il Dirigente del II settore ha trasmesso la relazione compilata per quanto di competenza;
- che con nota Pec il Dirigente del II settore ha comunicato di non essere referente di servizi pubblici di rilevanza economica soggetti a controllo e monitoraggio;
- che il Comandante del servizio di Polizia Municipale ha comunicato vie brevi, analogamente, di non essere referente di servizi pubblici di rilevanza economica soggetti a controllo e monitoraggio;

Preso Atto dei contenuti del decreto n. 639 del 31/8/2023 di Regolazione del settore dei servizi pubblici locali non a rete di rilevanza economica e in attuazione dell'art. 8 del d.lgs. n. 201 del 2022, Il Segretario Generale in qualità di Dirigente ad Interim del IV settore e il Dirigente del II settore hanno predisposto e sottoscritto la Relazione di ricognizione dei SPL (Allegato B);

Dato atto che il consiglio comunale è tenuto, in attuazione dell'art. 30 d.lgs. 201/2022, intende fare propria la predetta relazione ed approvarla in questa sede considerandosi la stessa parte del Piano di razionalizzazione delle società pubbliche;

Tenuto conto del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000, prot. n. 55001 del 21/12/2023 verbale n. 50 del 21/12/2023;

Preso atto dei pareri favorevoli ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dai Dirigenti di Settore II, III e IV in ordine alla regolarità tecnica;

Preso atto del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Dirigente del Settore Finanziario ff in ordine alla regolarità contabile;

Visti:

- il d.Lgs. n. 118/2011;
- il d.Lgs. n. 267/2000;
- D.Lgs. 19/08/2016, n. 175 Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica.
- Visto lo Statuto Comunale;
- Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Il Presidente mette ai voti la proposta di delibera consiliare.

Il Segretario procede con l'appello nominale per la votazione:

Consiglieri presenti n. 12

Consiglieri assenti n. 5 (Ginoble, Ciancaione, Di Giuseppe, Pavone e Bellachioma)

Consiglieri astenuti 2 (Di Girolamo e Petrini)

Consiglieri votanti n. 10

Consiglieri contrari n. //

Consiglieri favorevoli n. 10

Con n. 10 voti favorevoli e n.// contrari.

DELIBERA

1. di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
2. di approvare la ricognizione al **31 dicembre 2022** delle società in cui il Comune di Roseto degli Abruzzi detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall'art. 20, D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e di cui agli allegati A), A1),A2) e A3);, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di approvare la Relazione di ricognizione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale (Allegato B);
4. di prendere atto che la ricognizione effettuata **non prevede** un nuovo piano di razionalizzazione;
5. di precisare che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'ente in materia di società partecipate;
6. Di demandare al Dirigente del terzo settore **di** procedere all'invio delle risultanze della ricognizione effettuata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, attraverso l'apposito applicativo ed alla Corte dei Conti;
7. di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune dettagliatamente elencate negli allegati A), A1),A2) e A3);

8. di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 20 comma 3 del T.U.S.P.;
9. di affidare a ciascun RUP di riferimento del servizio di rilevanza economica la pubblicazione sul sito dell'ANAC in "Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica" la documentazione afferente ciascun servizio e al Servizi affari Generali dell'ente la pubblicazione della relazione in amministrazione trasparente Sezione di Primo livello Servizi erogati

Il Presidente del Consiglio mette i voti l'immediata eseguibilità della delibera per alzata di mano.

In esito alla votazione per alzata di seguito riportata:

Consiglieri presenti n. 12

Consiglieri assenti n. 5 (Ginoble, Ciancaione, Di Giuseppe, Pavone e Bellachioma)

Consiglieri astenuti 2 (Di Girolamo e Petrini)

Consiglieri votanti n. 10

Consiglieri contrari n. //

Consiglieri favorevoli n. 10

Con n. 10 voti favorevoli e n. // contrari.

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Avv. RECCHIUTI GABRIELLA

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.Ssa D'Egidio Raffaella